

IMPOSTE SUL REDDITO

I dividendi percepiti dalla società semplice ed il principio del look through

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Società semplice: inquadramento, fiscalità e utilizzi

Scopri di più

I **dividendi provenienti da società di capitali e percepiti da società semplici** sono, a regime, soggetti al principio del c.d. **look through**. In sostanza, mentre nel caso delle snc e delle sas gli stessi concorrono a formare reddito imponibile in capo al socio della società di persone per il 40%, 49.72% o per il 58.14% (a seconda del momento di maturazione), venendo imputati al socio nel quadro H, **nel caso della società semplice si applica una sorta di “super trasparenza”**. Infatti, il dividendo proveniente da una società di capitali, non solo **deve essere dichiarato dal socio della società semplice** stessa, ma lo stesso addirittura **non transita in alcun quadro dichiarativo del modello SP** del socio società semplice.

Per semplicità, ci limitiamo in questa sede ad analizzare il caso del **socio di società semplice residente** e della **società di capitali** ugualmente residente in Italia.

A seguito della **modifica operata dall'articolo 32-quater, D.L. 124/2019**, la tassazione avviene **direttamente in capo al socio** della società semplice, **salvo un periodo transitorio** che si è concluso lo scorso 31.12.2022 quanto meno a livello di delibera, per gli utili maturati dal 2020 e per tutti gli utili deliberati dopo il 31.12.2022 (a prescindere dal periodo di maturazione).

Ciò comporta che, in molti casi, la società di capitali che paga detti dividendi non **opera alcuna ritenuta alla fonte** e li **distribuisce alla società semplice**. Quest'ultima darà indicazione ai vari soci di inserirli nella loro dichiarazione dei redditi per un ammontare imponibile che varia **a seconda della natura del socio**.

Più in dettaglio, se il **socio è una società di persone commerciale**, la stessa dovrà dichiarare il dividendo per il 58.14% del relativo ammontare. Diversamente, se il socio è **una società di capitale**, il dividendo concorre alla **base imponibile limitatamente al 5%**.

Infine, se il socio è **un ente non commerciale**, come ad esempio un trust, il dividendo dovrà concorrere alla base imponibile per **il 100% del suo ammontare**.

Nell'ultimo caso, per fare un esempio, tale impostazione trova conferma nelle istruzioni al rigo RL1 del Modello Redditi ENC ove si legge che *"Vanno, altresì, indicati, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR che si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)."*

Rimane, da ultimo, il caso, invero più frequente, del **socio persona fisica che opera nella sua sfera privata**. In questo caso, la società di capitali partecipata dalla società semplice, su specifica indicazione ricevuta dalla società semplice stessa, deve operare una **ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%**. Il dividendo netto, pertanto, non subirà ulteriore tassazione in capo al socio persona fisica. Nel conto corrente della società semplice, infatti, confluirà il **dividendo già al netto della ritenuta**.

Questo regime fiscale non è scevro di conseguenze nel caso in cui si debba **valutare la società semplice come holding**. Un aspetto positivo è legato al fatto che, se i soci della società semplice sono persone fisiche che si sono create la holding rivalutando le partecipazioni a pagamento e cedendole al prezzo di mercato alla società semplice, **non vi possono essere contestazioni di cash out** da parte dell'Agenzia. Ciò per l'evidente circostanza per cui il dividendo pagato dalla società *target* **non sconta la tassazione del 1.2% ma la tassazione alla fonte del 26%**.

Non si può configurare, pertanto, alcun risparmio fiscale.

Tale circostanza pone l'accento sul fatto che **la società semplice non rappresenta un veicolo efficiente per acquisire la liquidità**, al fine di reinvestirla nelle società di capitali partecipate. **La società di capitali, sotto questo profilo, appare molto più efficiente.**

A diverse conclusioni, invece, si giunge se dobbiamo valutare la società semplice come **liquidity company**. La soluzione, da valutarsi come alternativa alla detenzione di liquidità da parte di persone fisiche, offre **alcuni vantaggi**. Ad esempio, **l'importo massimo di Iva dovuta non può superare i 14.000 euro**, come per l'imposta di bollo.